REGOLAMENTO (CEE) N. 1657/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori, per quanto riguarda il condizionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 658/92 [4], ha stabilito norme di qualità per i pomodori; che si è assistito ad un progresso tecnologico nella preparazione commerciale di taluni prodotti, che ne consente una migliore identificazione sotto il profilo commerciale, senza degradarne le caratteristiche qualitative; che l'esperienza acquisita nel corso di un periodo di prova è sufficientemente probante da permettere di introdurre una modifica definitiva delle norme di qualità per i pomodori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 778/83, al capitolo V « Disposizioni relative alla presentazione », punto B « Condizionamento », è soppressa la seguente frase:

« È vietata l'apposizione di un timbro o di un'etichetta sui pomodori stessi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3.
[3] GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14.
[4] GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 15.